

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 405)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1964 (V. Stampato n. 736)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(TRABUCCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 febbraio 1964*

Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire cinquanta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è aumentato di lire trenta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 10 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.

Art. 3.

L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio finanziario 1963-64 di lire 40 miliardi, per l'esercizio finanziario 1964-65 di lire 30 miliardi e per l'esercizio finanziario 1965-66 di lire 10 miliardi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le disponibilità risultanti dall'attuazione del precedente articolo 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.